

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 286

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEONE RAFFAELE, RAMPA, SAVIO EMANUELA, BERTÈ,
CAIAZZA, FUSARO, AGOSTA, BUZZI, FRANCESCHINI,
ROMANATO, PITZALIS, ELKAN, TITOMANLIO VITTORIA**

Presentata il 25 luglio 1963

Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 4^o, della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione nei ruoli degli Istituti di istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha soltanto lo scopo di ribadire, senza possibilità di dubbie interpretazioni, la volontà già espressa chiaramente dai legislatori nell'approvare il titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831, relativa all'assunzione a domanda nei ruoli di istruzione secondaria di insegnanti forniti di particolari requisiti.

Dagli atti parlamentari ufficiali relativi alla discussione di quelle norme presso l'VIII Commissione della Camera dei Deputati, risulta chiaramente che con l'articolo 11 i legislatori intesero stabilire un procedimento eccezionale, basato *unicamente ed esclusivamente* sui requisiti fissati nella stessa norma, prescindendo da qualsiasi altro.

A nome del Governo, lo stesso Ministro della pubblica istruzione in carica dichiarò in sede legislativa che la legge aveva fissato tutti i requisiti che dovranno essere posseduti e garantiti che l'Amministrazione non avrebbe avuto alcun potere discrezionale in merito, dovendosi limitare a controllare soltanto i requisiti nella legge indicati.

Tali dichiarazioni e tali garanzie ufficialmente espresse dal Governo determinarono

l'approvazione dell'attuale testo del citato articolo 11 e il ritiro di un emendamento tendente a trasformare il procedimento eccezionale di assunzione diretta in ruolo in un concorso a soli titoli.

L'approvazione dell'emendamento proposto, invece, avrebbe comportato l'inclusione nel testo delle volute deroghe alle norme vigenti per l'ammissione ai concorsi ordinari a cattedre, in analogia a quanto fu stabilito poi con i commi terzo e quinto dell'articolo 21 della stessa legge n. 831, che a differenza dell'articolo 11 ha previsto l'assunzione tramite concorso.

Purtroppo nell'applicazione delle citate norme l'Amministrazione si è attenuta contemporaneamente a due interpretazioni diverse e contrastanti tra di loro.

Infatti, mentre giustamente non ha richiesto il requisito dei limiti di età — prescritto dalle vigenti norme per l'ammissione ai concorsi a cattedre —, in quanto non contenute nel testo dell'articolo 11, ha respinto le domande di coloro che pure avendo documentato il possesso di tutti i requisiti fissati da tale articolo, non hanno dimostrato di possedere il titolo di studio prescritto da norme pree-

sistenti per l'ammissione ai concorsi a cattedre, sostenendo in tale caso una tesi contraria a quella accettata per i limiti di età.

Pertanto sono state respinte anche le domande presentate da alcuni insegnanti abilitati, ex combattenti o assimilati, nei cui confronti i legislatori avevano voluto usare un trattamento particolarmente agevolativo, stabilendone l'assunzione in ruolo diretta e senza concorso purché in possesso di un solo ed unico requisito: l'abilitazione comunque conseguita.

La presente proposta quindi, mentre non modifica affatto il testo delle norme cui si rife-

risce, ritenendolo rispondente allo scopo, vuole ottenerne una esatta interpretazione nella fase della sua applicazione.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che gran parte dei sottoscritti furono tra i protagonisti della discussione e della votazione del citato articolo 11 della legge n. 831 presso l'VIII Commissione e pertanto vanno considerati i migliori interpreti di quanto essi stessi stabilirono secondo i concetti ribaditi e confermati nella presente relazione e tradotti in norma interpretativa con l'articolo unico sottoposto al giudizio del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli insegnanti in possesso dei soli requisiti indicati nel comma quarto dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono ammessi a godere dei benefici previsti dallo stesso articolo, prescindendo da qualsiasi altro requisito o condizione che non siano preclusivi per l'assunzione nelle carriere del personale statale in genere.